

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 17/2021 DEL 15 OTTOBRE 2021

### LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DI FINE MESE

Riepiloghiamo le principali scadenze fiscali di fine mese, segnalando che poiché il 31 ottobre cade di domenica, le scadenze fiscali del giorno sono automaticamente differite al primo giorno lavorativo successivo, che è il 2 novembre 2021.

- 25 Ottobre 2021: scadenza Intrastat per le imprese soggette alla comunicazione mensile
- 25 Ottobre 2021: scadenza per presentare 730 integrativo
- 31 Ottobre (2 Novembre 2021): invio esterometro terzo trimestre 2021
- 31 Ottobre (2 Novembre 2021): invio modello 770 unificato 2021
- 31 Ottobre (2 Novembre 2021): invio modello IVA TR terzo trimestre 2021
- 31 Ottobre (2 Novembre 2021): domande di esonero contributivo alle Casse di previdenza (non INPS)
- 31 Ottobre (2 Novembre 2021): ultima rata della rottamazione ter congelata nel corso del 2020

Precisiamo che l'elenco non è esaustivo di tutti gli adempimenti obbligatori.

### L'OBBLIGO DEL GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021 ANCHE PER IL SETTORE PRIVATO

Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato un Decreto Legge che impone l'obbligo del Green Pass **in tutti i luoghi di lavoro**.

Il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che **a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere al posto di lavoro**.

L'obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore privato (oltre che quelli del settore pubblico) e si estende a **collaboratori a partita IVA** (se e quando questi accedono al luogo di lavoro) **volontari, stagisti e tutti quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato** (anche sulla base di contratti esterni) in un'impresa privata.

Il controllo è affidato al datore di lavoro (o suoi delegati individuati con atto formale) **che dovrà definirne le modalità entro il 15 di ottobre**.

La verifica è affidata all'app **Verifica C19** e avverrà tramite smartphone o integrando l'app in appositi totem posti all'ingresso dell'azienda.

Si ricorda che, ai fini del rispetto della normativa privacy, non è possibile chiedere ai dipendenti di inviare il Green Pass al datore di lavoro né conservarlo. Il controllo è istantaneo, va fatto in presenza e non comporta la conservazione del certificato.

La normativa presenta alcune criticità interpretative e il 12 ottobre è stato firmato dal Presidente del Consiglio un DPCM che introduce, tra le altre novità, nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.

### DECRETO CAPIENZE: DISCOTECHE AL 50%, CINEMA, TEATRI E CONCERTI AL 100%

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 7 ottobre 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.

#### Teatri, cinema, concerti

In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso.

Inoltre l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

#### Musei

Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.

#### Sport

La capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso.

#### Discoteche

La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso.

### IN ARRIVO LE LETTERE DI ANOMALIA PER L'OMESSO INVIO DELLE LIPE

Con il [provvedimento direttoriale 7 ottobre 2021, n. 257775](#) l'Agenzia Entrate ha stabilito le modalità di invio ai contribuenti delle lettere di anomalia riferite all'omessa trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, ancorché siano state emesse fatture nello stesso periodo oppure memorizzati e trasmessi corrispettivi o comunicate transazioni con l'estero.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può:

- chiedere informazioni oppure segnalare all'Agenzia Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

#### **ENTRO IL 31 OTTOBRE LE DOMANDE ALLE CASSE PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO**

Il **termine** per la presentazione delle **domande di esonero contributivo**, per quanto riguarda i **soggetti iscritti all'INPS**, è spirato il **30 settembre 2021**.

Gli **iscritti alle Casse di Previdenza**, invece, possono ottemperare entro un termine più ampio, il **31 ottobre 2021**, rivolgendo l'istanza direttamente alla propria Cassa, osservando le indicazioni di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 17 maggio 2021.

Possono presentare **domanda di esonero contributivo**:

- i **professionisti iscritti alla Cassa in data antecedente al 2021**;
- che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un **reddito professionale non superiore a 50.000 euro**
- che hanno subito nel 2020 un **calo di fatturato pari almeno al 33%** rispetto al fatturato conseguito nel 2019.

#### **L'ACCOLLO DEL DEBITO IN F24**

L'Agenzia Entrate, con la [Risoluzione n. 59/E del 6 ottobre 2021](#), ha istituito il codice identificativo "80" da indicare nella delega da parte dell'accollante che effettua il pagamento del debito d'imposta altrui.

L'accollo del debito di altri è possibile dal 12 ottobre 2021.

Il nuovo codice segue l'emanazione del [Provvedimento del 24 settembre 2021](#), con il quale l'Agenzia Entrate ha dato attuazione alla disciplina dell'accollo del debito d'imposta altrui previsto dall'art. 1 D.L. 124/2019.

#### **Dal Governo via libera al disegno di legge-delega per la riforma fiscale**

Nella seduta del 5 ottobre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge-delega per la riforma fiscale.

I principi cardine che guidano la riforma sono 4:

1. lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione;
2. la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi;
3. la progressività del sistema fiscale, seguendo i dettami costituzionali che richiamano un principio generale di giustizia e di equità;
4. il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Le principali riforme:

- **riforma dell'Irpef** e delle imposte sostitutive fondata su due pilastri che sono il completamento del sistema duale e quindi la distinzione tra redditi da capitale e redditi da lavoro e la riduzione delle aliquote effettive che si applicano ai redditi da lavoro.
- **riforma del catasto** con l'obiettivo di far emergere immobili e terreni non accatastati.
- **riforma dell'IVA** con l'introduzione di semplificazioni e di misure finalizzate a contrastare evasione ed elusione.
- **riforma dell'IRAP** con il superamento graduale del tributo.

#### **AGEVOLAZIONE PRIMA CASA UNDER 36: I CHIARIMENTI SUL PRELIMINARE DI VENDITA**

Con la [Risposta all'Interpello 650](#) del 1° ottobre 2021, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte dei contribuenti under 36.

In particolare l'agevolazione, che tra le altre previsioni azzerava le imposte dovute per la compravendita e il mutuo, **non si può applicare al contratto preliminare, per la cui registrazione pertanto occorre pagare l'imposta di registro in misura fissa oltre all'imposta proporzionale con le aliquote dello 0,5% sulle caparre confirmatorie e del 3% sugli acconti**.

L'Agenzia delle Entrate, in sostanza, conclude che:

- le imposte applicabili al contratto preliminare devono essere comunque versate;
- e una volta stipulato il contratto definitivo, le imposte versate in misura proporzionale per registrare caparre e acconti potranno essere chieste a rimborso (tra l'altro, costringendo al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa in sede di registrazione del contratto preliminare, si impedisce che essa possa domandata a rimborso).

#### **RIMBORSO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2021: MODELLO TR DA TRASMETTERE ENTRO IL 2 NOVEMBRE**

I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre solare un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche

altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR entro la fine del mese successivo, quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) per il III trimestre dell'anno.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si ricorda che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.582,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

#### **ISTANZE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2021 PER IL CREDITO D'IMPOSTA CULTURA**

È stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 262278/2021](#) con il quale sono stati fissati i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. "Bonus Teatro e Spettacoli" o "Credito d'imposta cultura"**, previsto dall'art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto "Sostegni" ha previsto misure a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle **imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.**

Il "credito d'imposta cultura" consiste nel riconoscimento di **un credito d'imposta pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020** per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.

Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta **le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.**

Il Provvedimento ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della "[Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo](#)", indispensabile al fine di ottenere il riconoscimento del bonus.

#### **IN GAZZETTA LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITÀ CHIUSE**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, datato 9 settembre 2021, che stabilisce le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche istituito dall'art. 2 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73 del 25 maggio 2021).

Con il decreto MISE sono state individuate le misure attuative relative all'utilizzo di tale fondo: viene riconosciuto un **nuovo contributo a fondo perduto, destinato alle discoteche e ad altre attività, identificate mediante codice ATECO, che siano state obbligate alla chiusura per almeno 100 giorni nell'intervallo di tempo intercorrente dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione in legge del D.L. n. 73/2021, ovvero il 25 luglio 2021, a causa delle misure restrittive anti Covid-19.**

Verrà riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto a favore di esercenti attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti nello Stato:

1. Contribuenti che alla data del 23 luglio 2021 svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) l'attività identificata dal codice ATECO 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
2. Contribuenti che alla data del 26 maggio 2021 svolgono come attività prevalente (come da comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modelli AA7/AA9) una delle attività identificate da codice ATECO come da allegato 1 al decreto 9 settembre 2021:

- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
- 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
- 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
- 85.52.01 Corsi di danza
- 90.01.01 Attività nel campo della recitazione
- 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
- 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 91.02.00 Attività di musei
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
- 93.11.10 Gestione di stadi
- 93.11.20 Gestione di piscine
- 93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
- 93.13 Gestione di palestre
- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 93.29.30 Sale giochi e biliardi
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

A condizione che l'attività sia rimasta chiusa per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021).

Per accedere al contributo a fondo perduto attività chiuse i contribuenti interessati dovranno presentare **istanza telematica**, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato all'accesso al Cassetto Fiscale.

Le modalità operative saranno definite solo in seguito, con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate da emanarsi **entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto**.

L'aiuto sarà concesso **nei limiti della dotazione finanziaria prevista**. Al termine finale di presentazione delle necessarie istanze telematiche si porranno a confronto le richieste con le disponibilità, e si procederà al riparto delle somme disponibili, secondo criteri di assegnazione stabiliti come segue:

1. riparto, in equal misura, di 20 milioni di euro tra i beneficiari "prioritari", ovvero le discoteche e similari, con **limite massimo di contributo pari a 25 milioni di euro**;
2. i residui 120 milioni di euro (più eventuali somme che dovessero residuare dalla quota parte assegnata in via prioritaria alle discoteche) saranno ripartiti tra gli altri beneficiari (tra i quali figurano nuovamente le discoteche e similari), secondo i seguenti criteri, basati sull'ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019:
  - a) **3.000 euro** a favore dei soggetti con **ricavi o compensi fino a 400mila euro**;
  - b) **7.500 euro** a favore dei soggetti con **ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma entro 1 milione di euro**;
  - c) **12.000 euro** a favore dei soggetti con **ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro**.

#### **SPESE SANITARIE 2021: LE NUOVE INFORMAZIONI NELLE PRECOMPILATE 2022**

Con [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 249936/2021](#) del 30 settembre 2021 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate dai diversi soggetti obbligati, con riferimento all'anno d'imposta 2021.

A partire dall'anno d'imposta 2021, si arricchisce ulteriormente l'elenco dei soggetti tenuti a trasmettere le spese sanitarie al Sistema TS.

Dopo quest'ultima implementazione dei soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema TS, il quadro completo delle spese sanitarie che saranno presenti nelle dichiarazioni precompilate 2022, riferimento anno d'imposta 2021, è il seguente:

- a. **ticket** per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- b. **farmaci**: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- c. **dispositivi medici con marcatura CE**: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d. **servizi sanitari** erogati dalle **farmacie e parafarmacie**;
- e. **farmaci per uso veterinario**;

- f. **prestazioni sanitarie** (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili a interventi chirurgici o a degenza, al netto del *comfort*;
- g. **prestazioni sanitarie** erogate dai **soggetti** di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016:
- gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  - gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;
  - gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;
  - gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;
  - gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  - gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
- h. **prestazioni sanitarie** erogate dai **soggetti** di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 marzo 2019:
- *strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;*
- i. **prestazioni sanitarie** erogate dai **soggetti** di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019:
1. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  3. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  4. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  5. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
  6. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  7. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  9. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  10. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
  11. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
  12. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  14. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
  16. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  17. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  18. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  19. gli iscritti all'albo dei biologi;
- j. **prestazioni sanitarie** erogate dai **soggetti** di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 luglio 2021:
1. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  3. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  4. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  5. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
  6. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  7. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
  9. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
  10. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
  11. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;

12. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
13. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di neuropsicologo e psicomotricità dell'età evolutiva;
14. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
15. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
16. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;
17. elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
18. elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.;

k. **spese agevolabili solo a particolari condizioni:** protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);

l. altre spese sanitarie.

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 17/2021 DEL 15 OTTOBRE 2021

### ESONERO CONTRIBUTIVI PER LE ASSUNZIONI UNDER 36

Messaggio Inps 3389 del 7 ottobre 2021

Sono fornite le istruzioni per la fruizione dell'**esonero contributivo** per le **assunzioni** a tempo indeterminato di **under 36** e per le trasformazioni dei contratti a termine relative al biennio 2021-2022, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, stabilito nella misura del **100%** per un massimo di **36 mesi**, nel limite di **6.000 euro annui**. A partire dal **flusso Uniemens** di competenza del mese di **settembre 2021**, i datori che intendono fruire del suddetto sgravio devono valorizzare gli appositi elementi.

### DOMANDA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

Messaggio Inps 3340 del 5 ottobre 2021

È stato prorogato al **31 ottobre 2021** il **termine di presentazione** delle **domande di assegno temporaneo** per **figli minori**. Pertanto, per le domande presentate fino a tale data saranno corrisposte le **mensilità arretrate** a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente l'assegno temporaneo sarà erogato dal mese di presentazione della domanda. Il termine ultimo, oltre cui non sarà più possibile presentare la domanda di assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021

### PIN PER UTILIZZO DEL SITO INPS

Messaggio Inps 3305 del 1 ottobre 2021

Dal **1° ottobre 2021 non** è più possibile accedere ai propri **servizi online** dell'**INPS** con il **PIN**, ad eccezione di quelli rilasciati ai residenti all'estero privi di un documento di riconoscimento italiano. Tuttavia, rimarranno ancora **temporaneamente attivi** i **PIN** rilasciati alle **aziende** e ai loro **intermediari**. Si precisa che, per consentire l'utilizzo dei servizi web INPS anche a coloro che, seppur già in possesso di **SPID, CIE o CNS**, abbiano difficoltà ad utilizzarli, è consentito registrare direttamente online una **delega** a persona di fiducia, nonché revocarne una già registrata.

### CONTRIBUTO ESONERATIVO PER ASSUNZIONI DISABILI

[www.lav.gov.it](http://www.lav.gov.it)

Il Ministro del Lavoro ha firmato, in data **30 settembre 2021**, **due nuovi Decreti** in materia di diritto al **lavoro dei disabili**. Con il primo decreto, viene stabilito l'adeguamento, a partire **dal 1° gennaio 2022**, a **39,21 euro** dell'importo del **contributo esonerativo** dovuto dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Con il secondo decreto, le **sanzioni** amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso di **mancato invio** del **prospetto** informativo sono state adeguate

- a **702,43 euro** per il mancato adempimento degli obblighi
- a **34,02 euro** per ogni giorno di ulteriore ritardo.

### MATERNITÀ E INTERDIZIONE ANTICIPATA

Il 13 ottobre 2021 è stata pubblicata una nota dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro circa le procedure di rilascio di provvedimenti di maternità. Nello specifico, l'INL, a seguito di richieste di chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001, con la nota cerca di individuare in primo luogo il termine di decorrenza dell'interdizione dallo svolgimento delle mansioni nei casi in cui "le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino" e "quando la lavoratrice non possa essere

spostata ad altre mansioni”, cercando di capire se la stessa debba coincidere con la data del provvedimento di interdizione rilasciata dall’Ispettorato.

L’Ispettorato ricorda che, in base alle previsioni dell’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976, il provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, costituisce il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro, che dovrà dunque decorrere dalla data di adozione del provvedimento stesso. L’interdizione può essere immediata solo “allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice (...), produca una dichiarazione di quest’ultimo nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, la impossibilità di adibirla ad altre mansioni”.

In secondo luogo, l’Ispettorato chiarisce che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto, anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: **i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto**. Del resto, nel “Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino” è già prevista l’indicazione della data presunta del parto nonché l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, dai quali è possibile desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati*